



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**  
**PRESIDENZA**

Prot. N° 69 - (12/Mag.)

Cagliari, 9 gennaio 2025

**OGGETTO** Provvedimento del Presidente del Tribunale di Cagliari del 9 gennaio 2025 in materia di processo penale telematico.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO  
AL SIG. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

**CAGLIARI**

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI PENALI  
**SEDE**  
AI SIGG. GIUDICI DELLE SEZIONI PENALI  
**SEDE**  
AL DOTT. FRANCESCO ALTERIO  
RID SETTORE PENALE  
**CAGLIARI**  
AI DOTT.RI  
ELISABETTA PATRITO  
FEDERICO LOCHE  
MAGRIF SETTORE PENALE  
**SEDE**  
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA  
DIRETTORE GENERALE PER I SERVIZI INFORMATIVI  
AUTOMATIZZATI  
**ROMA**  
AI SIGG. DIRETTORI AMMINISTRATIVI/FUNZIONARI RESPONSABILI  
DELLE SEZIONI PENALI  
**SEDE**

Trasmetto l'unito provvedimento in data odierna, concernente l'argomento indicato in  
oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Vincenzo Amato)



# TRIBUNALE DI CAGLIARI

## Il Presidente del Tribunale

letto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, n. 206 (*Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico*), con il quale è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo generalizzato del deposito di atti, documenti, richieste e memorie tramite l'applicativo ministeriale *APP*, salve specifiche eccezioni previste dallo stesso decreto;

viste le indicazioni contenute nella nota della DGSIA prot. m\_dg.DOG07.31/12/2024.0049598.U;

rilevato che nei primi giorni di applicazione della nuova normativa, nella sezione GIP/GUP, si è riscontrata una serie di criticità, quali a titolo esemplificativo:

1. mancanza di alcuni modelli, sia nel wizard sia nel titolare degli atti da caricare, e conseguente impossibilità di predisporre gli atti e i provvedimenti informaticamente;
2. errori frequenti di comunicazione tra portale delle notizie di reato, SICP, APP e TIAP, che comportano la mancata trasmissione degli atti;
3. impossibilità per il magistrato di vistare i verbali d'udienza: a questo proposito, con nota dell'8.1.2025, lo stesso Ministero ha invitato gli uffici a disapplicare il decreto ministeriale, redigendo i verbali in forma analogica e caricando sul TIAP la copia digitale, fino a quando non vi sarà un aggiornamento di sistema;
4. interruzione del flusso successivo nei casi in cui la richiesta non sia digitale: in particolare, nell'intero settore dei decreti penali è impossibile, per i procedimenti pendenti prima del 1.1.2025, non inviati digitalmente perché tale possibilità non era prevista dal sistema, procedere alla redazione del decreto penale di condanna e degli atti successivi;
5. interruzione del flusso dovuto a errori nel caricamento su SICP e/o a difetti di comunicazione tra i sistemi: in particolare si è riscontrato che nel caso in cui nel procedimento vi siano stati interventi incidentali del Giudice per le indagini preliminari vi è un sostanziale blocco nella fase dell'udienza preliminare, probabilmente dovuto al fatto che il sistema non riconosce il Giudice dell'udienza preliminare;
6. obiettiva impossibilità di dar seguito al principio di immediatezza, imposto dal vigente codice di rito, con l'applicativo APP (ad es.: deposito immediato del dispositivo letto in udienza; deposito di sentenze contestuali, comprese in particolare quelle di applicazione pena *ex art. 444 c.p.p.*; deposito di ordinanze di messa alla prova);
7. obiettiva impossibilità di svolgere attività che il codice consente che le parti svolgano in udienza (ad es. costituzione di parte civile; deposito di documenti);

rilevato che tali punti critici potrebbero tradursi in malfunzionamenti del sistema, che potrebbero giustificare, ai sensi dell'art. 175-bis, commi 3 e 4, c.p.p., una sospensione del canale informatico, in quanto il concetto di "malfunzionamento" non può essere inteso in senso restrittivo, cioè come blocco totale del sistema, ma -posto che il sistema informatico si deve adeguare alle norme, e non vale l'inverso- deve comprendere le ipotesi in cui, per un difetto del software, non sia possibile il compimento corretto degli atti processuali;

ritenuto tuttavia che la sospensione del canale informatico, in base alla norma richiamata, appare allo stato eccessiva rispetto allo scopo, sia perché impedirebbe la formazione, il deposito e la trasmissione digitale degli atti anche laddove non vi siano problemi tecnici o processuali, sia perché si tratta di condizioni che possono essere risolte in via interpretativa o organizzativa;

rilevato, in proposito, che l'art. 110, comma 3, c.p.p., prevede che il principio secondo cui la redazione degli atti avviene in forma di documento informatico sia derogato nel caso in cui si tratti di atti che "per loro natura o per specifiche esigenze processuali" non possono essere redatti in forma di documento informatico (principio analogo a quello previsto per il deposito telematico dall'art. 111-bis, comma 3, c.p.p.);

ritenuto che tale norma -che, in quanto di rango legislativo, è destinata a prevalere sulle previsioni di cui al d.m. n. 206 del 2024- debba essere letta nel senso che gli atti possano essere formati come documenti analogici, e successivamente convertiti in copie digitali, ogni qual volta la formazione digitale sia impedita da un malfunzionamento del sistema, da intendersi in senso lato come impossibilità di rispettare le norme processuali, o comunque in ogni caso nel quale la formazione digitale dell'atto comporterebbe un ritardo delle attività di udienza o redazione degli atti (esigenze processuali);

visti gli art. 110 e 111-bis c.p.p.;

#### INVITA

i Giudici della Sezione del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e il personale di cancelleria a garantire la piena funzionalità dell'Ufficio attraverso la formazione e il deposito anche con modalità non telematiche degli atti, dei documenti e dei verbali d'udienza che, per loro natura e per esigenze processuali, non possono essere formati o depositati direttamente in forma di documento informatico.

Si comunichi al Presidente della Corte di appello, al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari, ai Presidenti di Sezione, ai Giudici del settore penale, al RID e ai MAGRIF del settore penale, al Ministero della giustizia, Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, ai direttori amministrativi e a tutti gli uffici interessati.

Cagliari, 9 gennaio 2025.

**Il Presidente del Tribunale**  
(Dott. Vincenzo Amato)

